

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', DURATA

Articolo 1 Denominazione

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche e/o integrazioni, è costituita un'associazione sotto la denominazione di "IL NUOVO CHIOSTRO E.T.S."

L'acronimo "E.T.S." potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione è un'associazione di diritto privato apolitica, e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità.

Articolo 2 Sede

La sede dell'Associazione è stabilita in Montorio al Vomano (TE) indirizzo, attualmente, in via Largo Rosciano n.12.

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 3 Scopo e Attività

L'ente è apolitico e non a scopo di lucro, assume la forma di associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale con particolare riguardo a quelle contraddistinte dalle lettere d), f), i), k), o), u) di cui all'art.5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017.

Finalità principale della stessa sono quelle della:

**tutela e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico artistico nonché della promozione dello sviluppo delle attività connesse;

** soddisfacimento degli interessi turistici della collettività con il preciso intento di tutelare e valorizzare, con opportune iniziative, la promozione delle bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali del territorio.

L'associazione si prefigge inoltre di ricercare e raccogliere e studiare, far rivivere e custodire le più importanti tradizioni locali e regionali realizzando i propri progetti e programmi sia autonomamente sia avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni private specializzate sia attraverso il contributo degli Enti Pubblici territorialmente competenti operando quale elemento catalizzatore per la loro attuazione al fine di addivenire ad una rinascita e promozione sociale,



culturale e turistica del territorio stesso.

Rientrano altresì tra le finalità perseguibili dell'associazione:

- ** l'organizzazione di mostre, incontri amatoriali inerenti l'antiquariato, il collezionismo, il restauro, l'artigianato, l'arte e in genere tutte quelle inerenti la tutela e la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e turistico;

- ** la ricerca dei costumi, delle usanze ed oggetti del passato anche attraverso la costituzione di un museo cittadino;

- ** le organizzazioni di spettacoli teatrali di vario genere, di manifestazioni rievocative, di avvenimenti storici e di quelle volte alla riscoperta, realizzazione di antichi giochi popolari;

- ** l'organizzazione di convegni, incontri culturali in senso ampio, di scuole propedeutiche per l'insegnamento di antiche arti e mestieri;

- ** la rivalutazione e la tutela del patrimonio storico architettonico;

- ** l'organizzazione di gite di interesse storico culturale e turistico;

- ** l'organizzazione di attività multimediali;

- ** la tutela e la valorizzazione del Presepio, in quanto antichissima tradizione oltre che simbolo della tradizione popolare con diffusione e valorizzazione del presepio, organizzazione di incontri, convegni, congressi, corsi di tecnica, incontri di formazione mostre e manifestazioni varie, in Italia e all'estero, anche con lo scopo di favorire i contatti tra gli appassionati del presepio stesso;

- mantenere viva le tradizioni e in particolare la tradizione del presepio nella sua diversità culturale, seguendo il messaggio del Natale dando incremento e diffusione al presepio, mantenendo, valorizzando ed incrementando la raccolta di documentazione archivistica ed iconografica di argomento presepistico.

- promuovere la costruzione del Presepio nelle famiglie, nelle Chiese, negli uffici pubblici, nelle scuole, negli ospedali, nelle "casa-famiglia", nelle case di riposo per anziani, nelle carceri, e comunque in qualsiasi luogo sia pubblico che privato, e favorire la creazione di musei e raccolte permanenti del presepio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, l'organo

di Amministrazione dovrà attestarne il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 s.m.i.

Per raggiungere gli scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative in ogni campo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'Associazione.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espleteranno a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

Articolo 4 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 5

Requisiti e Condizioni

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 3 e collaborare per il loro perseguimento. Possono altresì far parte dell'Associazione anche le persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.

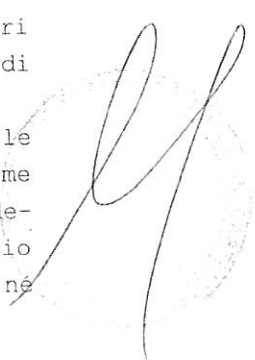
Per l'ammissione occorre compilare una domanda scritta oppure l'apposito modulo da inviare al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la richiesta, verificando che sussistano tutti i requisiti più avanti specificati, indispensabili per l'accoglimento della domanda stessa.

L'appartenenza all'Associazione presuppone inderogabilmente il versamento della quota associativa stabilita sulla base delle annuali delibere assembleari.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli Associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto.

Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello Statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.



Non possono essere ammessi soci temporanei.

Articolo 6 Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 Ammissione

L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione, unitamente al pagamento della quota, che dovrà contenere:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale; per i minorenni, necessita l'assenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Per quanto riguarda le persone giuridiche, devono fornire il documento attestante l'iscrizione nel registro personalità giuridiche e la legale rappresentanza, e la relativa domanda dovrà essere a firma del legale rappresentante;
- l'esplicita accettazione e condivisione dello Statuto e del Regolamento, ed in modo particolare di quanto enunciato negli articoli 1, 3, 5, 8 e 9 del presente Statuto;
- l'accettazione che i propri dati personali possano essere trattati dall'Associazione esclusivamente per scopi istituzionali e statutari, e che possano essere messi a disposizione delle Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dello Stato Italiano quando richiesto;
- l'impegno a non divulgare, all'esterno dell'Associazione i dati sensibili dei Soci di cui fosse venuto a conoscenza, in virtù della vigente normativa sui dati sensibili e personali.

L'ammissione a Socio ha valore provvisorio fino a ratifica da parte del Consiglio Direttivo che avverrà nella prima riunione utile successiva all'inoltro della domanda di iscrizione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'associato si impegna a versare la quota sociale all'atto dell'accoglimento della domanda.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non ap-

positamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

Quanto sopra previsto, è da intendersi valido anche per le domande di iscrizione e di rinnovo annuale.

L'elenco dei Soci verrà trascritto in apposito libro e/o in archivio digitale, con annotazione di generalità anagrafiche, residenza e codice fiscale, per quanto riguarda le persone fisiche, e della ragione dell'entità, del domicilio fiscale, del codice fiscale e dei dati del legale rappresentante per le persone giuridiche.

L'Associazione potrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e potrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8 Impegni

I Soci, con l'adesione all'Associazione si impegnano:

- a) a visionare e rispettare il presente Statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione;
- b) a rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- c) a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- d) a corrispondere, qualora richiesto, il pagamento di un contributo per l'uso di strutture/attrezzature/materiali messi a disposizione dall'Associazione e per la fruizione di servizi quali corsi di tecnica, gite, conferenze et similia;
- e) qualora eletti a cariche direttive, a svolgere gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio.

Articolo 9 Diritti e doveri

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a. partecipare alla vita dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento e da tutte quelle norme emanate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- b. essere informati sulle attività dell'Associazione;
- c. rivestire cariche sociali purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale;
- d. acquisire il "diritto di voto" nell'Assemblea degli Associati, Ordinaria e Straordinaria purché in regola con il pagamento della quota sociale.
- e. esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- f. agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., in quanto compatibile, alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- g. denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo



di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

Articolo 10

Divieto di Trasferimento delle Partecipazioni

La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.

Articolo 11

Recesso, Esclusione e Perdita della Qualità di Associato

La qualifica di Socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni Associato può recedere ad nutum con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'Associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, finché l'Associazione dura, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, sentito il parere del Collegio dei Proviviri, decidere a scrutinio segreto di radiare quei Soci il cui comportamento sia in aperto contrasto con lo spirito dell'Associazione. La radiazione dovrà in ogni caso essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria, pena, in difetto, la decadenza del provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo. Il relativo provvedimento dovrà essere trasmesso all'interessato, il quale, potrà impugnare la decisione dell'organo di Amministrazione davanti all'Assemblea dei soci e potrà presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO III - LA STRUTTURA

Articolo 12

L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto a un voto. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è

sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di due associati. La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione. Si applica l'art. 2372 cod. civ., in quanto compatibile.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

La convocazione dovrà contenere:

- a. le materie all'ordine del giorno;
- b. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- c. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

La convocazione verrà diramata mediante pubblicazione sul sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e/o esposta presso la Sede Sociale almeno 20 (venti) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

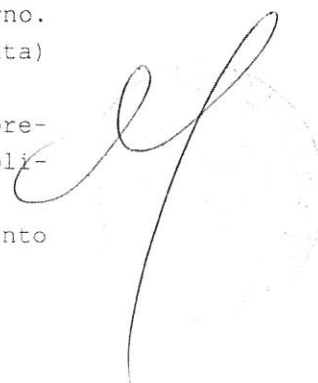
L'assemblea è straordinaria in base alle materie trattate, di esclusiva sua competenza: modifiche statutarie, fusione, scissione, devoluzione del patrimonio.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i Soci assenti o dissenzienti.

Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 9 del presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint circular official stamp. The signature is fluid and cursive, extending from the middle of the page down towards the bottom right corner. The stamp is mostly illegible due to the signature and fading.

- a) approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- b) approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- c) nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- d) orientamenti generali dell'Associazione;
- e) determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, delle quote associative annuali;
- f) decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
- h) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del Patrimonio Sociale;
- c) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Per i quorum dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si rimanda all'articolo 28 del presente Statuto

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'Assemblea. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli Associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal Segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli Scrutatori. L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. E' fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina fino a cinque Associati, scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea fra tutti gli Associati maggiorenni, in regola con il pagamento della quota sociale.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa. Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

a. rinunzia (la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito), morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, anche nel caso di dimissioni volontarie e/o di espulsioni per motivi gravi, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza dei presenti, attingendo dalla lista dei primi non eletti, in mancanza provvederà a convocare l'assemblea degli associati affinché provveda alla nomina del nuovo organo.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino a ratifica della prima Assemblea utile.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero organo decade e sarà necessario convocare l'assemblea degli associati affinché provveda alla nomina del nuovo Organo.

I neo eletti rimarranno in carica fino a scadenza del mandato iniziale dell'intero Consiglio Direttivo.

b. estinzione o scioglimento dell'Associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Sono esclusi dalla partecipazione al Consiglio Direttivo tutti coloro che rivestono cariche all'interno di associazioni analoghe.

Articolo 14

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per

la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative, tra cui: assumere personale di concetto o d'ordine, valersi dell'opera di esperti e stabilire stipendi, salari e compensi da riconoscere alle predette figure.

Pertanto il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

In particolare il Consiglio Direttivo:

1. procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
2. indice, ogni triennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
3. elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
4. nomina, tra i suoi componenti, il Segretario;
5. delibera sull'ammissione degli Associati;
6. delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli Associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
7. predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
8. decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
9. delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
10. stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
11. istituisce o sopprime, in Italia e all'estero, Sedi secondarie, amministrative, operative e/o Sedi locali;
12. adotta provvedimenti;
13. istituisce commissioni tecniche e gruppi di studio;
14. stabilisce e delega poteri di firma;
15. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;
16. stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
17. delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
18. delega la rappresentanza in materie specifiche ad Associati o professionisti esterni;
19. delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
20. delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
21. delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese

necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, che potrà anche essere forfettizzato in toto o in parte per gli incarichi di: Presidente, Vicepresidente e Tesoriere;

22. delibera il rimborso-spese dei Consiglieri e delle Commissioni di studio e lavoro;

23. controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;

24. provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede Sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative;

25. apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;

26. stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale artistico;

27. compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci.

Articolo 15

Le Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

La convocazione è fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax e/o e-mail e/o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consiglio Direttivo è va-

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, faint stamp. The signature is stylized and appears to be a single letter 'P' or similar. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

lidamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vicepresidente, ovvero dal Consigliere più anziano per carica; in caso di parità di anzianità di carica, presiederà il Consigliere più anziano per età.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica. Se uno o più Consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo costituito da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Articolo 16

La Rappresentanza del Consiglio Direttivo

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 17

La Responsabilità degli amministratori

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e i soggetti incaricati alla revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli Associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Articolo 18

Conferimento Deleghe e Incarichi Specifici
da parte del Consiglio Direttivo

Nei limiti dell'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017, il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, può delegare ai suoi componenti proprie attribuzioni per singoli atti, e/o categorie di esse o attività necessarie al funzionamento dell'Associazione, anche dietro specifico compenso e/o rimborso forfettario che vanno commisurati al diverso ruolo, al grado di impegno ovvero al carico specifico del compito attribuito. Il Consiglio può altresì conferire agli Associati non amministratori, dipendenti o terzi non Associati, procure speciali per il compimento di atti di gestione dell'Associazione determinandone i limiti ed i relativi emolumenti. Dalla nomina a Consigliere, fatta eccezione per quanto previsto in materia di deleghe e/o incarichi specifici, non deriva alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate i cui relativi limiti vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo tramite apposito regolamento.

L'Associazione si potrà avvalere di prestazioni dei soci an-

che di carattere professionale e lavorativo in relazione a singoli progetti o attività; potrà anche avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo di esperti e di professionisti, anche iscritti all'Associazione, e di società estranee all'Associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire a singoli Associati incarichi di natura professionale inerenti alle attività associative.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 19

Il Presidente e il Vicepresidente

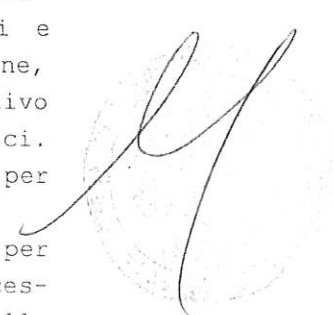
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica per un triennio ossia per la stessa durata del Consiglio stesso. Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".

Sono compiti del Presidente:

- Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- Firmare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea;
- Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblies.
- Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del suo successore che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nella

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

prima riunione da convocarsi nel termine di trenta giorni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 20

Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il Tesoriere, previa delibera autorizzativa da parte del Consiglio Direttivo, potrà, unitamente al Presidente o disgiuntamente da esso, compiere tutte le operazioni bancarie e postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi altra operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari atte a garantire il normale svolgimento delle attività associative.

Articolo 21

L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo che può essere:

- monocratico (Sindaco unico);
- collegiale (Collegio Sindacale).

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il sindaco o i sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della

legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro e la loro permanenza nella carica non potrà superare i tre esercizi come previsto dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea. Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Articolo 22

La Revisione Legale dei Conti

Salvo quanto previsto dall'art. 21 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persone fisiche o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico. L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

I revisori, in particolare:

- Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni;

- Verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità associativa e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Articolo 23

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo competente e deliberante per tutte le controversie e per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Il giudizio è inappellabile con assicurazione alla parte contestata del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea fra gli Associati che abbiano almeno 3 (tre) anni di iscrizione all'Associazione. Il Collegio dei Probiviri elegge, nel proprio ambito, entro trenta giorni dalla nomina, un Presidente; si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato.

I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Qualora venga a mancare uno o più componenti effettivi, i componenti supplenti subentrano per ordine di anzianità di iscrizione all'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente del Consiglio Direttivo, gli altri organi dell'Associazione ed i singoli Associati.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) interpreta le norme statutarie e regolamentari eventualmente emanate;

- b) risolve, anche quale arbitro amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia che sorga tra gli Associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione;

- c) istruisce i procedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati su iniziativa propria del Collegio, oppure su richiesta del Presidente, del Consiglio Direttivo, dei singoli Associati.

Agli interessati è concessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa; essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente.

La relazione istruttoria scritta, per i procedimenti disciplinari, deve essere votata a maggioranza assoluta dal Collegio e deve essere comunicata tempestivamente agli interessati. I Probiviri sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto istruttorio.

TITOLO IV -- PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE - BILANCIO

Articolo 24 Patrimonio

Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione è amministrato dagli organi centrali dell'Associazione ferma restando la titolarità dell'Associazione E..T.S. su questi beni. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto nella sede dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da beni mobili e immobili o da marchi o dalle altre utilità direttamente acquistate dall'Associazione nello svolgimento della propria attività;
- da beni mobili e immobili o da marchi o da altre utilità che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi incluse le donazioni, le elargizioni o i contributi conferiti e/o versati da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, sempreché i beni mobili e immobili, o da marchi, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva per finalità previste dal presente Statuto;
- dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione e dalla parte di rendite non utilizzate che su delibera dell'organo competente saranno destinate ad incrementare il patrimonio.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 25

Risorse Economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and cursive. The stamp is mostly illegible but appears to be an official seal.

- a) quote associative e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e lasciti, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 del presente Statuto;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi della cessione di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione

La documentazione deve essere conservata nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalle normative civili.

Articolo 26

Bilancio - Rendiconto Economico-Finanziario

- Principi generali

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere proprio bilancio d'esercizio riferito a ciascun esercizio e coincidenti con l'anno solare, ovvero 1° gennaio / 31 dicembre.

L'Associazione, dovrà redigere il proprio bilancio d'esercizio con le formalità previste dall'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

- Deliberazione del Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente un rendiconto economico di esercizio da sottoporre in Assemblea per l'approvazione entro i termini previsti dallo Statuto stesso. Il rendiconto deve essere sottoposto al parere dell'Organo di Controllo ove nominato e/o dei revisori legali dei conti ove nominati. Il rendiconto economico deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità statutarie. Nei

trenta giorni successivi alla presentazione del rendiconto economico, gli Associati avranno la possibilità di richiedere (a proprie spese) al Consiglio Direttivo la visura e la copia dei registri contabili, eventualmente assistiti da terzi, per effettuare le necessarie verifiche di conformità. I libri dell'Associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

- Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli Associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- d) un registro dei volontari.

- Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

- Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017), gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di Controllo e ai Dirigenti.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori a un milione di euro, l'Organo Direttivo redige il bilancio sociale ai sensi del co. 1, art. 14 D. Lgs. 117/2017.

Articolo 27

Utili e Avanzi di Gestione

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie e ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO V - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 28

Modifiche Statutarie

a) Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione che, non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di persona o per delega di almeno $\frac{1}{3}$ dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una terza convocazione da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di persona o per delega, di almeno $\frac{1}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci presenti di persona o per delega in assemblea

La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

b) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:

- dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;

- da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.

c) Le modifiche dello Statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 29

Estinzione e Scioglimento

- L'Associazione si estingue per mancanza di Associati;

- Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, è deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'Associazione viene accertata

dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 30

Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, oppure in caso di mancanza totale degli Associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 31

Devoluzione del Patrimonio Residuo

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs.n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio di cui sopra sono nulli.

Articolo 32

Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e uno o più Associati indicati al precedente art. 5, dovranno essere risolte ricorrendo, in ogni caso ed in via preliminare, al tentativo obbligatorio di conciliazione da espletarsi tra il Presidente dell'Associazione o suo delegato, e il Collegio dei Proviviri, da una parte, e l'Associato, dall'altra parte. La richiesta di avviare la procedura di conciliazione dovrà essere comunicata dal/dai ricorrente/i per i-

scritto al Presidente dell'Associazione. il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà convocare tutte le parti interessate al fine di comporre bonariamente la controversia. All'esito del procedimento, il Collegio dei Probi-viri, entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'incontro tra le parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione, dovrà comunicare all'/agli Associato/i le determinazioni rag-giunte d'intesa tra il Presidente dell'Associazione o suo de-legato e lo stesso Collegio dei Probiviri, in merito all'og-getto della controversia. In difetto di comunicazione dell'e-sito del procedimento del tentativo di conciliazione nei ter-mini succitati nonchè in caso di esito negativo dello stesso, l'Associato/i potrà adire l'Autorità Giudiziaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Teramo.

Articolo 33

Regolamenti Interni

Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali e di migliorare la realizza-zione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Diret-tivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservan-za sono tenuti tutti gli Associati.

Articolo 34

Disposizioni Transitorie

Fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Na-zionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente Statuto che presuppongono detta i-scrizione, e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Articolo 35

Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del Codice Civile e delle relative di-sposizioni di attuazione, le leggi speciali in materia di as-sociazione, i regolamenti interni dell'Associazione e le al-tre disposizioni di legge in materia.

Firmato:

Maurizio Di Giosia

D'Adiutorio Luigi

Ferreo Marcello

Ettore Barnabei

Ferreo Ladislao

Lanfranco Martellacci

Porcinari Miranda

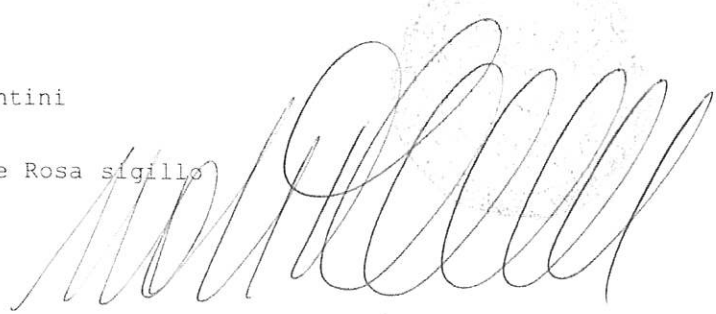
Coccagna Lilla

Anna Foglia

Gabriella Costantini

Vilma Porcinari

Notaio Teresa De Rosa sigillo



30 Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non tro-
ve varsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista
1- dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi ap-
- plicabili. =====

ca I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3
(tre) esercizi, e sono rieleggibili. =====

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) di-
cembre 2025. =====

Gli associati delegano il Presidente ad adempiere le relative
formalità di rito e ad apportare al presente atto e statuto
le variazioni eventualmente richieste dalle Autorità compe-
tenti. =====

Viene costituito il collegio dei probiviri nelle persone dei
signori =====

- COSTANTINI GABRIELLA, Presidente Probiviri =====

- MARTELLACCI LANFRANCO, Probiviro =====

- BARNABEI ETTORE, Probiviro =====

- FOGLIA ANNA, Probiviro Supplente =====

- FERREO LADISLAO, Probiviro Supplente =====

I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

===== ARTICOLO 5 =====

La quota associativa di iscrizione versata dagli associati
fondatori, di cui sopra, è stabilita in euro 100,00 (cento
virgola zero zero) mentre la quota di iscrizione degli asso-
ciati che entreranno a fare parte della associazione durante
il primo anno e negli anni avvenire viene determinata in Euro
20,00 (venti virgola zero zero). =====

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del-
l'associazione. =====

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia
di privacy, i comparenti dichiarano di aver ricevuto da me
notaio l'informativa scritta prevista dall'art.13 del D.lgs.
30 giugno 2003 n. 196 e autorizzano espressamente il tratta-
mento dei dati personali "comuni" per tutte le finalità isti-
tuzionali del mio ufficio nonché di quelli "sensibili" e/o
"giudiziari" eventualmente contenuti nel presente atto o, co-
munque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria ove
consentito, per questi ultimi, da specifiche disposizioni di
legge o da un provvedimento del Garante.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale
ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano e lo
sottoscrivono, unitamente all'allegato, con me Notaio alle o-
re diciotto e minuti cinquantotto nei modi di legge. Scritto
con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato
di mio pugno. Consta di fogli due per facciate sei fin qui. ==

Firmato: =====

Maurizio Di Giosia =====

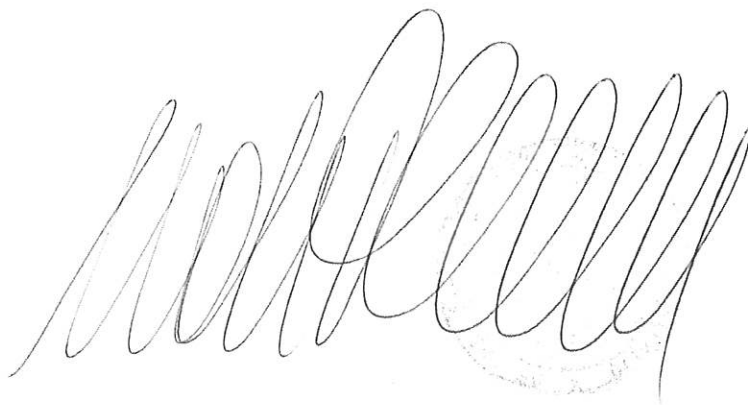
D'Adiutorio Luigi =====

Ferreo Marcello =====

Ettore Barnabei =====

Ferreo Ladislao =====
Lanfranco Martellacci =====
Porcinari Miranda =====
Coccagna Lilla =====
Anna Foglia =====
Gabriella Costantini =====
Vilma Porcinari =====
Notaio Teresa De Rosa sigillo =====

Si certifica che la presente è copia fotostatica conforme al-
l'originale. Consta di fogli tredici per facciate ventotto. ==
Castellalto, frazione Castelnuovo Vomano li 05/03/2025==
Si rilascia la presente copia per uso consentito. =====
Notaio Teresa De Rosa =====

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary Teresa De Rosa. The signature is fluid and cursive, with a circular notary stamp partially visible behind it.